

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2111

PROPOSTA DI LEGGE

D'iniziativa dei Deputati BOVETTI, SAVIO EMANUELA, BIMA, STELLA

Presentata il 19 febbraio 1965

Integrazione dell'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente legge si intende introdurre essenzialmente un elemento di certezza nell'applicazione dell'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

L'articolo 54, come è noto, disciplina la rinnovazione di un giudizio di avanzamento annullata d'ufficio o a seguito di accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Capo dello Stato. Con esso il legislatore del tempo ha inteso predisporre tutta una serie di garanzie procedurali e sostanziali onde rimuovere *ex tunc* gli effetti negativi di un giudizio di avanzamento illegittimo posto in essere dall'Amministrazione nei confronti di un ufficiale meritevole dell'idoneità all'avanzamento o della promozione e del quale è stata dichiarata l'annullabilità da parte del competente organo amministrativo o giurisdizionale.

Non è prevista, però, e quindi non disciplinata espressamente, l'ipotesi più grave, del caso in cui l'ufficiale, abbia conseguito i titoli richiesti non soltanto per l'avanzamento al grado immediatamente superiore a quello rivestito, ma anche per l'avanzamento al grado ulteriore, per cui conseguito il primo avanzamento ha diritto ad essere valutato per il secondo.

I principî generali dell'ordinamento giuridico e, prima ancora, la logica e il buon senso, vorrebbero, in una ipotesi del genere, in cui il danno assume proporzioni ancora più vaste di quelle previste dal legislatore, che

l'interprete arrivi là dove la legge non ha disposto (è il tipico caso in cui il legislatore *minus dixit quam voluit*). Non risulta, però, che l'Amministrazione interessata sia mai andata o intenda andare al di là della lettera della norma.

Si impone, pertanto, per una ragione di etica giuridica, prima ancora che per motivi di fatto, l'esigenza di regolare con legge la materia di cui trattasi.

L'emendamento proposto non mira a creare alcuna situazione di particolare favore; esso tende soltanto ad impedire, nell'interesse pubblico e nello spirito stesso della legge di avanzamento, che ufficiali pretermessi per motivi estranei ai loro meriti, continuino a pagare ingiustamente gli errori commessi da altri.

Con l'articolo 1, data la connessione dei due avanzamenti, viene stabilito che, qualora l'ufficiale consegua, a seguito della rinnovazione del giudizio annullato, la promozione con efficacia retroattiva e, per effetto della stessa, avrebbe avuto titolo a suo tempo ad essere incluso nelle aliquote di ruolo annuali stabilite per l'avanzamento a scelta al grado successivo a quello da lui conseguito, la valutazione per il secondo avanzamento abbia luogo non oltre un mese dalla data in cui ha conseguito la promozione. Viene altresì ribadita la applicabilità, a tale secondo avanzamento dei benefici previsti nella lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 49 per la rinnovazione di un giudizio annullato.

La norma ha il fine di evitare che l'ufficiale, il quale ha già dovuto attendere, per essere rivalutato, la formazione della prima gra-

duatoria successiva all'annullamento, ed alcuni anni a causa delle more del contendere, debba essere costretto ad attendere ancora un altro anno per essere valutato per l'avanzamento al grado successivo nonostante che egli sia già in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per conseguire anche tale valutazione relativa al secondo avanzamento. E ciò specialmente ove si consideri che, ove venga riconosciuto idoneo all'avanzamento, il punteggio che in tale valutazione verrà attribuito all'ufficiale deve essere riferito non già ad una prossima graduatoria ma a quelle relative ad anni ormai trascorsi. D'altra parte l'ipotesi di una valutazione isolata collegata soltanto a graduatorie pregresse non è sconosciuta all'ordinamento delle carriere del personale militare tanto è vero che essa è disciplinata nell'articolo 53, per il caso in cui si verifichi la cessazione delle cause che avevano determinato la sospensione del giudizio in sede di avanzamento.

Con l'articolo 2, dato il carattere equitativo della norma, si è inteso estendere i benefici in essa previsti anche ai casi verificatisi entro

il biennio anteriore alla data della sua entrata in vigore.

Tale retroattività della legge trova il suo fondamento nella considerazione che, di regola, fra la data del ricorso al Consiglio di Stato e quella in cui si procede alla rinnovazione del giudizio annullato trascorre un periodo di tempo di circa due anni. Per tale ragione potrebbero avvalersi dei benefici previsti nella presente legge quegli ufficiali che hanno ottenuto l'annullamento entro il decorso biennio. Non avrebbe, invece, motivo di essere una retroattività più ampia, in quanto le situazioni precedenti all'anzidetto biennio sono ormai risolte e non più suscettibili di modificazione.

La presente legge, inoltre, non comporta turbamenti né per quanto concerne il computo dei costi, né per quanto concerne l'inserimento in ruolo degli ufficiali che di essa si avvale, dato che, al riguardo, restano ferme le norme già vigenti.

Infine, la legge di cui trattasi, non comporta alcun aggravio di bilancio, in quanto non vengono in essa previsti nuovi oneri economici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficiale che, a seguito della rinnovazione di giudizio di cui al presente articolo, consegue la promozione con efficacia retroattiva e che, qualora la promozione stessa gli fosse stata conferita a suo tempo, avrebbe avuto titolo per essere compreso nelle apposite aliquote di ruolo annuali stabilite per l'avanzamento a scelta al grado successivo a quello conseguito, deve essere valutato per l'ulteriore avanzamento, sempre che sia in possesso degli altri requisiti indicati nell'articolo 38, non oltre un mese dalla data in cui ha conseguito la promozione.

Resta ferma, per tale ulteriore valutazione, l'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 49 ».

ART. 2.

L'ulteriore valutazione di cui all'articolo 1 della presente legge dovrà essere effettuata anche quando il precedente giudizio sia stato rinnovato nel biennio che precede la data della sua entrata in vigore.